

BGer 4A_376/2013 vom 6. Januar 2014

Bundesgericht, 2014-01-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4A_376_2013

FR: TF 4A_376/2013 du 6 janvier 2014

IT: TF 4A_376/2013 del 6 gennaio 2014

Erwägungen

E. 1

Il ricorso è presentato dalla parte soccombente nella sede cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF), è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ed è volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) il cui valore litigioso supera fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF). Esso è pertanto ammissibile.

E. 2

Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Tuttavia, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , il cui mancato rispetto conduce all'inammissibilità del gravame (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF), esso considera di regola solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso (DTF 134 III 102 consid. 1.1).

E. 3

La sentenza cantonale inizia con l'esame dell'appello incidentale della convenuta, il cui accoglimento avrebbe comportato la reiezione perlomeno parziale dell'appello principale. Il gravame verteva in particolare sull'eccezione derivata dall'art. 44 cpv. 1 della legge sull'assicurazione contro gli infortuni del 20 marzo 1981 (vLAINF; RS 832.20). La disposizione è stata abrogata il 1° gennaio 2003 dalla legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; RS 830.1) ma la Corte cantonale l'ha applicata ugualmente poiché l'incidente della circolazione è accaduto il 20 agosto 1999.

E. 3.1

L'art. 44 cpv. 1 vLAINF stabiliva che "l'assicurato a titolo obbligatorio ed i suoi superstiti possono far valere i diritti di responsabilità civile nei confronti del coniuge, degli ascendenti e discendenti e delle persone viventi con lui nella comunità domestica, solo se queste persone hanno provocato l'infortunio intenzionalmente o per negligenza grave".

Rifacendosi alla DTF 117 II 609 il Tribunale di appello ha ricordato che l'art. 44 cpv. 1 vLAINF istituiva un cosiddetto privilegio di responsabilità, del quale può prevalersi con successo l'assicuratore di responsabilità civile della figlia dell'attore, detentrica del veicolo e per nulla responsabile dell'incidente. L'autorità cantonale ha perciò accolto l'appello incidentale e respinto quello principale nella misura in cui l'attore chiedeva prestazioni di natura uguale secondo l'art. 43 cpv. 2 vLAINF, ovvero il risarcimento del danno per l'incapacità di guadagno permanente e del torto morale. La Corte ticinese ha in seguito osservato che il privilegio di responsabilità dell'art. 44 cpv. 1 vLAINF non era opponibile alla richiesta di risarcimento delle spese legali pre-processuali, poiché tale prestazione non è prevista dall'art. 43 cpv. 2 vLAINF; essa ha nondimeno respinto l'appello dell'attore anche

su questo punto, per motivi in parte processuali in parte di merito..

E. 3.2

La prima censura dell'attore riguarda la portata a suo giudizio errata attribuita dal Tribunale di appello all'art. 44 cpv. 1 vLAINF. Egli riproduce la massima della DTF 117 II 609 e sostiene che in tale occasione il Tribunale federale avesse inteso precisare la precedente DTF 112 II 167 secondo la quale la norma in questione concedeva "un privilegio di ricorso per gli assicuratori AVS e AI, ma non limitava l'azione diretta della parte lesa nei confronti dell'assicuratore".

Nella DTF 117 II 609 consid. 4, ripresa con precisione nella sentenza impugnata, il Tribunale federale aveva sciolto tutti i dubbi che potevano sussistere in merito all'interpretazione dell'art. 44 cpv. 1 vLAINF. Posto che l'assicuratore sociale subentra nei diritti del danneggiato contro il responsabile fino a concorrenza delle prestazioni versate, mentre per la parte rimanente del danno il danneggiato può agire direttamente, il Tribunale federale aveva chiarito che la norma interferiva con questo meccanismo nei confronti della cerchia di persone che vi sono elencate, a meno che esse abbiano agito per intenzione o negligenza grave, privando d'un canto l'assicuratore del predetto diritto di regresso, dall'altro il danneggiato dell'azione diretta per il danno residuo.

Gli argomenti dell'attore sono perciò manifestamente errati: l'art. 44 cpv. 1 vLAINF istituiva un privilegio sia di regresso, sia di responsabilità. L'attore fraintende il senso della DTF 117 II 609, la quale, laddove menzionava il solo privilegio di regresso, si riferiva all'allora vigente art. 48ter LAVS. Anche questa disposizione, come l'art. 44 vLAINF, è del resto stata abrogata dalla LPGA. Dai materiali traspare con evidenza la volontà del legislatore di eliminare proprio il sempre più criticato privilegio di responsabilità che limitava l'azione diretta del danneggiato in forza dell'art. 44 vLAINF (Rapporto della Commissione del Consiglio nazionale del 26 marzo 1999, FF 1999 3896, 4026; notisi che, contrariamente a quanto osservavano i commissari, nella sentenza 4C.269/1998 del 26 novembre 1998 il Tribunale federale non aveva affatto approvato la prassi divergente del Tribunale commerciale zurighese; aveva semplicemente stabilito che in quel caso l'incidente della circolazione era stato causato dal conducente per negligenza grave, per cui il privilegio di responsabilità non poteva essere invocato).

E. 3.3

Con una seconda censura l'attore afferma che il giudizio impugnato viola l'art. 44 cpv. 1 vLAINF anche perché l'assenza di identità tra le prestazioni assicurative e quelle poste in causa impedirebbe comunque alla convenuta di prevalersi del privilegio di responsabilità; spiega a questo proposito di non avere chiesto il risarcimento del danno già liquidato da un altro assicuratore sociale, ma solo della parte di perdita di guadagno e del torto morale rimasta scoperta.

Anche questa critica è infondata. L'attore dimentica l'art. 43 cpv. 2 vLAINF, citato con pertinenza dall'autorità cantonale, che parificava espressamente tanto la rendita d'invalidità al risarcimento dell'incapacità di guadagno (lett. c), quanto l'indennità per menomazione dell'integrità a quella di torto morale (lett. d). Ai fini dell'applicazione dell'art. 44 vLAINF era decisiva la natura di per sé uguale delle prestazioni; poco importava che l'assicuratore sociale risarcisse effettivamente o solo parzialmente il danno in questione (sentenza 4C.10/2001 del 7 agosto 2001, consid. 5a e rif.).

E. 3.4

Come detto, la Corte cantonale ha respinto anche la richiesta di risarcimento delle spese legali pre-processuali. Davanti al Tribunale federale l'attore non affronta però questo tema.

E. 4

Tutta la parte rimanente dell'atto di ricorso è volta contro un breve considerando finale della sentenza impugnata, nel quale la Corte ticinese ha stabilito, "a titolo abbondanziale" e avallando l'apprezzamento delle prove effettuato dal Pretore, che la richiesta di risarcimento della perdita di guadagno dal 1° settembre 2003 al pensionamento andrebbe comunque respinta. Non è tuttavia necessario esaminarla. Qualora una decisione si fondi su due motivazioni alternative e indipendenti occorre contestarle entrambe, sotto pena d'inammissibilità, e il ricorso può essere accolto soltanto se sono fondate le critiche volte contro le due motivazioni (DTF 133 IV 119 consid. 6.3 e rif.). Nel caso s'è visto che la motivazione principale della sentenza, imperniata sull'art. 44 cpv. 1 vLAINF, resiste alle critiche dell'attore; ciò basta per respingere il ricorso.

E. 5

Per le ragioni che precedono, il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, è infondato.

Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 12 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.